

Bruxelles, 4 maggio 2018  
(OR. en)

8652/18

PUBLIC 20  
INF 60

## NOTA

---

Oggetto:                   ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - FEBBRAIO 2018

---

Il presente documento elenca gli atti<sup>1</sup> adottati dal Consiglio nel febbraio 2018.<sup>2 3</sup>

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

---

<sup>1</sup> Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (si vedano i titoli in *corsivo*).

<sup>2</sup> Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

<sup>3</sup> Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Verbali del Consiglio - Consilium](#)

---

## INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL FEBBRAIO 2018

### Procedure scritte concluse il 2 febbraio 2018

#### ATTI NON LEGISLATIVI

| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                              | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Decisione di esecuzione (PESC) 2018/168 del Consiglio, del 2 febbraio 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/740, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan<br>GU L 31 del 3.2.2018, pagg. 86-87                          | 5713/18                   |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2018/164 del Consiglio, del 2 febbraio 2018, che attua l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan<br>GU L 31 del 3.2.2018, pagg. 1-2 | 5717/18                   |
| Decisione di esecuzione (PESC) 2018/167 del Consiglio, del 2 febbraio 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia<br>GU L 31 del 3.2.2018, pagg. 84-85                              | 5739/18                   |

### Procedure scritte concluse il 9 febbraio 2018

#### ATTI NON LEGISLATIVI

| ATTO                                                                                                                                                                                                                                        | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Decisione di esecuzione (PESC) 2018/202 del Consiglio, del 9 febbraio 2018, che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo<br>GU L 38 del 10.2.2018, pagg. 19-22 | 5849/18                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Regolamento di esecuzione (UE) 2018/197 del Consiglio, del 9 febbraio 2018, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo<br>GU L 38 del 10.2.2018, pagg. 2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5851/18                   |
| Decisione di esecuzione (PESC) 2018/203 del Consiglio, del 9 febbraio 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia<br>GU L 38 del 10.2.2018, pagg. 23-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5950/18                   |
| <b>3595<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (Istruzione, gioventù, cultura e sport) tenutasi a Bruxelles il 15 febbraio 2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| <i>Accordo di partenariato con la Repubblica della Costa d'Avorio: avvio dei negoziati</i><br>Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica della Costa d'Avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5378/18                   |
| <b>Dichiarazione n. 1 della Commissione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| <b>Dichiarazione n. 2 della Commissione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| <p>Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, la Commissione riconosce pienamente l'importanza dello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e la conseguente esigenza di assicurare un'attuazione corretta del concetto di surplus, come indicato all'articolo 62, paragrafo 2, dell'UNCLOS, in particolare allorché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile ed i protocolli associati disciplinano l'accesso della flotta esterna dell'UE alle risorse situate nelle acque del paese partner.</p> <p>Tuttavia, riguardo all'articolo 64 dell'UNCLOS e all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ritiene che il concetto di surplus si applichi in minor misura alle attività di pesca che sfruttano specie altamente migratorie, laddove gli obiettivi e le misure di gestione – norme in materia di accesso prioritario, catture, limiti di capacità o di sforzo e criteri di ripartizione ove pertinenti – devono essere fissati principalmente a livello regionale o subregionale dalle parti contraenti delle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti, tenendo debito conto dei pertinenti pareri scientifici.</p> |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Decisione del Consiglio sulla conclusione del trattato di Marrakech</i><br>Decisione (UE) 2018/254 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa<br>GU L 48 del 21.2.2018, pagg. 1-2 | 12629/17 |
| Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa<br>GU L 48 del 21.2.2018, pagg. 3-11                                                                                                                                                                                                      | 5905/15  |
| <i>Decisione del Consiglio sulla nomina dei revisori esterni della Central Bank of Cyprus</i><br>Decisione (UE) 2018/270 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Central Bank of Cyprus<br>GU L 51 del 23.2.2018, pagg. 14-15                                     | 5223/18  |
| <i>Raccomandazione nel quadro della valutazione Schengen - Francia, rimpatri</i><br>Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016 della Francia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio                                                                                                               | 5554/18  |
| <i>Raccomandazione nel quadro della valutazione Schengen - Danimarca, rimpatri</i><br>Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della Danimarca sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore dei rimpatri                                                                                                            | 5433/18  |
| <i>RSUE per i diritti umani - Decisione</i><br>Decisione (PESC) 2018/225 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/346 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani<br>GU L 43 del 16.2.2018, pagg. 14-14                                                                                                                                    | 5566/18  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p><i>Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE-Nuova Zelanda</i><br/> Decisione (UE) 2018/253 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro<br/> GU L 46 del 20.2.2018, pagg. 9-16</p> | 5516/18 |
| <p><i>Missione dell'UE per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) - proroga - decisione</i><br/> Decisione (PESC) 2018/226 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la decisione 2012/389/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)<br/> GU L 43 del 16.2.2018, pagg. 15-15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5568/18 |
| <p><i>Misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe - riesame</i><br/> Decisione (PESC) 2018/224 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe<br/> GU L 43 del 16.2.2018, pagg. 12-13</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5493/18 |
| <p><i>Misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe - riesame</i><br/> Decisione di esecuzione (PESC) 2018/227 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe<br/> GU L 43 del 16.2.2018, pagg. 16-17</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5494/18 |

**3596<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a Bruxelles il 19 febbraio 2018****ATTI NON LEGISLATIVI**

| <b>ATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DOCUMENTO / DICHIARAZIONI</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Contributi nel settore dello zucchero per 1999/2000 e 2000/2001</i><br>Regolamento (UE) 2018/264 del Consiglio, del 19 febbraio 2018, che fissa i contributi alla produzione e il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nonché i contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2000/2001<br>GU L 51 del 23.2.2018, pagg. 1-4 | 5620/18                          |
| <i>Decisione sull'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco: avvio dei negoziati</i><br>Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno del Marocco per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra le Comunità europee e il Regno del Marocco                                                                                   | 5760/18                          |
| <b>Dichiarazione della Commissione</b><br>La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |

**Dichiarazione comune della Danimarca, della Germania e dei Paesi Bassi**

La Danimarca, la Germania e i Paesi Bassi sottolineano l'importanza del contributo dell'UE alla conservazione delle risorse e alla sostenibilità ambientale, apportato prelevando esclusivamente le risorse eccedentarie e prevenendo l'eccessivo sfruttamento degli stock nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile. In linea di massima riteniamo che le attività di pesca condotte nell'ambito di accordi di pesca portino a un miglioramento della pesca sostenibile.

La Danimarca, la Germania e i Paesi Bassi sottolineano che l'Unione deve promuovere il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici al momento di stipulare accordi bilaterali, il che è esplicitamente indicato nel mandato negoziale della Commissione e deve emergere con chiarezza dal protocollo.

Sottolineiamo l'importanza di rispettare il diritto dell'UE, del quale il diritto internazionale può essere considerato parte integrante, quando si negozia un nuovo protocollo tra l'UE e il Regno del Marocco.

La Danimarca, la Germania e i Paesi Bassi rilevano i progressi compiuti nell'ambito dell'attuale protocollo di pesca per documentare la distribuzione del sostegno finanziario al settore della pesca, in particolare nelle regioni del Sahara occidentale, e incoraggiano il proseguimento di tali lavori.

Un futuro protocollo di pesca tra l'UE e il Regno del Marocco dovrebbe rispettare la prossima sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-266/16 relativa all'attuale accordo di pesca tra l'UE e il Marocco e alla sua applicazione al Sahara occidentale. La Danimarca, la Germania e i Paesi Bassi si aspettano che il Consiglio venga opportunamente consultato se la base delle direttive di negoziato dovesse cambiare alla luce della sentenza della Corte di giustizia.

Sulla scorta di quanto precede, la Danimarca, la Germania e i Paesi Bassi sostengono la decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea su un nuovo protocollo con il Regno del Marocco.

**Dichiarazione della Svezia**

Poiché il Sahara occidentale non fa parte del territorio del Marocco, il diritto internazionale impone che lo sfruttamento delle risorse alieutiche vada a beneficio del popolo del Sahara occidentale, nell'interesse di questo e secondo i suoi desideri. Le direttive di negoziato di un nuovo protocollo proposte non salvaguardano la conformità dello stesso al diritto internazionale. In linea con le sue precedenti azioni per quanto riguarda l'accordo, la Svezia non può pertanto approvare il mandato ed esprimerà un voto contrario.

*Decisione relativa al trattato che istituisce la Comunità dei trasporti nei Balcani occidentali*  
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio ministeriale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti con riguardo all'adozione del regolamento interno del consiglio ministeriale

5438/18

**3597<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) tenutasi a Bruxelles il 20 febbraio 2018****ATTI NON LEGISLATIVI**

| <b>ATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DOCUMENTO / DICHIARAZIONI</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Deroga di Malta al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto</i><br>Decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<br>GU L 54 del 24.2.2018, pagg. 14-15 | 5610/18                          |
| <i>Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare agli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom per il bilancio 2016</i><br>Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare agli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016                                   | 5941/18                          |
| <i>Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare alle agenzie esecutive per il bilancio 2016</i><br>Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016                                                                                                                         | 5942/18                          |
| <i>Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare alle imprese comuni per il bilancio 2016</i><br>Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare alle imprese comuni per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016                                                                                                                               | 5943/18                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p><i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE in sede di Comitato di associazione UE-Moldova riunito nella formazione "Commercio" riguardo all'aggiornamento di alcuni allegati dell'accordo di associazione</i></p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'aggiornamento degli allegati XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo</p> | 5362/18                                                     |
| <p><i>Procedura di discarico del FES per l'esercizio 2016</i></p> <p>Raccomandazione del Consiglio di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l'esercizio finanziario 2016</p> <p>Raccomandazione del Consiglio di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (nono FES) per l'esercizio finanziario 2016</p> <p>Raccomandazione del Consiglio di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (decimo FES) per l'esercizio finanziario 2016</p> <p>Raccomandazione del Consiglio di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (undicesimo FES) per l'esercizio finanziario 2016</p>                       | <p>5078/18</p> <p>5079/18</p> <p>5080/18</p> <p>5082/18</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Raccomandazione del Consiglio sul discharge da dare alla Commissione per il bilancio 2016</i><br>Raccomandazione del Consiglio sul discharge da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5940/18 ADD 1 |
| <p><b>Dichiarazione della Svezia e dei Paesi Bassi</b></p> <p>Con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alla relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2016;</li> <li>– al discharge da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'UE per il 2016;</li> <li>– alla raccomandazione del Consiglio sul discharge da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016;</li> </ul> <p>la Svezia e i Paesi Bassi:</p> <p>riconoscono il miglioramento del livello di errore globale stimato rispetto all'esercizio precedente e il fatto che la Corte dei conti europea ha formulato una dichiarazione con riserva anziché negativa in merito alla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti;</p> <p>si rammaricano del fatto che, per il ventitreesimo anno consecutivo, la Corte dei conti europea non abbia potuto presentare una dichiarazione di affidabilità senza riserve sul bilancio dell'UE nel suo insieme e del fatto che il tasso di errore per le spese resti notevolmente al di sopra della soglia accettabile del 2%;</p> <p>esortano la Commissione e gli Stati membri a esaminare in profondità le modalità di esecuzione e gestione del bilancio dell'UE per il prossimo QFP;</p> |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>si rammaricano che da anni l'esecuzione del bilancio dell'UE non rispetti i principi concordati. Non è possibile compiacersi di miglioramenti marginali per quanto riguarda il tasso di errore complessivo mentre circa la metà del bilancio dell'UE rimane soggetta a livelli elevati di errore;</p> <p>mettono in evidenza la differenza tra livello di errore stimato per i rimborsi (4,8%) e i diritti acquisiti (1,3%) e sottolineano che la riduzione dei tassi di errore per i rimborsi deve essere una priorità assoluta. La differenza notevole nei tassi di errore mette in rilievo l'esigenza di riformare la gestione del bilancio dell'UE, anche attraverso l'attuazione di norme di finanziamento meno complesse e una maggiore attenzione ai risultati;</p> <p>esortano la Commissione a proseguire gli sforzi per aumentare l'attenzione ai risultati e a una gestione basata sugli stessi. Al fine di salvaguardare la fiducia e la legittimità, è essenziale che il bilancio dell'UE rechi in modo efficiente un valore reale ai cittadini dell'UE. Occorre che le prossime discussioni sul QFP vertano su come ridefinire il bilancio dell'UE al fine di poter meglio supportare le priorità politiche generali, generare risultati e rispondere alle sfide impreviste;</p> <p>esortano la Commissione a esaminare e individuare in via continuativa i settori di spesa del bilancio dell'UE in cui non è stato possibile conseguire risultati sufficienti e a proporre un'azione correttiva;</p> <p>esortano vivamente la Commissione e gli Stati membri a individuare ulteriori opportunità di semplificazione della complessità delle norme e del quadro normativo che regolano le spese di bilancio dell'UE e sistemi per la gestione condivisa al fine di migliorare la conformità, puntando inoltre sui controlli di primo livello in modo da contribuire alla corretta esecuzione dei pagamenti fin dall'inizio. Una regolamentazione più semplice, trasparente e prevedibile è essenziale per assicurare una gestione dei fondi dell'UE efficace e corretta;</p> <p>invitano la Commissione e gli Stati membri ad aumentare gli sforzi per promuovere la trasparenza e l'affidabilità dell'audit, in vista di sviluppi che mirino all'applicazione del principio del riconoscimento reciproco, e a rendere pubbliche le relazioni di controllo annuali degli Stati membri; ed</p> <p>esortano vivamente la Commissione a preservare i massimali di pagamento unanimemente convenuti, in particolare: mantenendo la disciplina di bilancio in relazione agli impegni; disimpegnando effettivamente gli stanziamenti non utilizzati; aumentando la trasparenza fornendo previsioni a lungo termine e assicurando l'equilibrio tra impegni e pagamenti.</p> |         |
| Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6315/18 |

| <b>Procedure scritte concluse il 23 febbraio 2018</b>                                                                                                                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                           |                           |
| ATTO                                                                                                                                                                                                           | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| Decisione (PESC) 2018/280 del Consiglio, del 23 febbraio 2018, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia<br>GU L 54 del 24.2.2018, pagg. 16-17     | 6265/18                   |
| Regolamento (UE) 2018/275 del Consiglio, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia<br>GU L 54 del 24.2.2018, pagg. 1-3 | 6309/18                   |
| <b>3598<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 26 febbraio 2018</b>                                                                                    |                           |
| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                           |                           |
| ATTO                                                                                                                                                                                                           | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 9/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Il sostegno dell'UE alla lotta contro la tratta di esseri umani in Asia meridionale/sudorientale"       | 5707/18                   |
| Conclusioni del Consiglio sulla Cambogia                                                                                                                                                                       | 6416/18                   |
| Conclusioni del Consiglio sul Myanmar/Birmania                                                                                                                                                                 | 6418/18                   |
| Conclusioni del Consiglio sulle Maldive                                                                                                                                                                        | 6420/18                   |
| Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia climatica                                                                                                                                                           | 6125/18                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p><i>Misure restrittive nei confronti di Al Qaeda: decisione e regolamento di esecuzione</i><br/> Decisione (PESC) 2018/283 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati<br/> GU L 54I del 26.2.2018, pagg. 6–7</p>                                                         | 5955/18 |
| <p><i>Misure restrittive nei confronti di Al Qaeda: decisione e regolamento di esecuzione</i><br/> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/281 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati<br/> GU L 54I del 26.2.2018, pagg. 1-2</p>                         | 5961/18 |
| <p><i>Misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea - Attuazione dell'UNSCR 2397 (2017) - Decisione, regolamento e regolamento di esecuzione</i><br/> Decisione (PESC) 2018/293 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea<br/> GU L 55 del 27.2.2018, pagg. 50-57</p>               | 5191/18 |
| <p><i>Misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea - Attuazione dell'UNSCR 2397 (2017) - Decisione, regolamento e regolamento di esecuzione</i><br/> Regolamento (UE) 2018/285 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea<br/> GU L 55 del 27.2.2018, pagg. 1-14</p> | 5209/18 |
| <p><i>Misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea - Attuazione dell'UNSCR 2397 (2017) - Decisione, regolamento e regolamento di esecuzione</i><br/> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, del 6 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea<br/> GU L 91 del 9.4.2018, pagg. 2-10</p>   | 5875/18 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><i>Sostegno ai gruppi di riflessione sulla non proliferazione e il disarmo - Decisione</i><br/> Decisione (PESC) 2018/299 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa<br/> GU L 56 del 28.2.2018, pagg. 46-59</p>                                                                                                                                                                                                                  | 14391/17 |
| <p><i>Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) - Attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa - Decisione</i><br/> Decisione (PESC) 2018/294 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/259 a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa<br/> GU L 55 del 27.2.2018, pagg. 58-59</p>                                                                                       | 5896/18  |
| <p><i>Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) - sostegno alle attività della commissione preparatoria - decisione</i><br/> Decisione (PESC) 2018/298 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa<br/> GU L 56 del 28.2.2018, pagg. 34-45</p> | 5613/18  |
| <p><i>Misure restrittive nei confronti della Siria - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione</i><br/> Decisione di esecuzione (PESC) 2018/284 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria<br/> GU L 54I del 26.2.2018, pagg. 8-10</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6129/18  |
| <p><i>Misure restrittive nei confronti della Siria - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione</i><br/> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/282 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua il regolamento (UE) 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria<br/> GU L 54I del 26.2.2018, pagg. 3-5</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | 6132/18  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6346/18 |
| <p><b>Dichiarazione dell'Ungheria</b></p> <p>L'adozione del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) e della piattaforma d'azione di Pechino adottata dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne ha fatto registrare un notevole consenso. Il programma e la piattaforma hanno posto il godimento dei diritti umani al centro dello sviluppo e dalla loro adozione si sono realizzati importanti progressi nei settori della salute, della parità di genere e dell'istruzione. Questi settori sono al centro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che incorpora quali principi fondanti il rispetto universale dei diritti umani e della dignità umana, lo stato di diritto, la giustizia, l'uguaglianza e la non discriminazione.</p> <p>L'Ungheria continua a tenere fede ai propri impegni in materia di diritti umani, incluse la tutela e la promozione dei diritti delle donne e della parità di genere. L'Ungheria è fermamente impegnata ad attuare il programma d'azione dell'ICPD e la piattaforma d'azione di Pechino come pure l'Agenda 2030, che fungono anche da riferimenti di base nei settori della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in materia di riproduzione. L'Ungheria rileva che per l'espressione "salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti" e per le tematiche correlate, quali "diritti in materia di sessualità", "educazione sessuale completa", "metodi contraccettivi moderni", "contraccezione d'emergenza", manca una definizione consensuale a livello internazionale, nonché all'interno dell'Unione europea. Tali tematiche sono interpretate e promosse dall'Ungheria nel quadro dell'Agenda 2030, del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, e della dichiarazione e piattaforma d'azione di Pechino, nonché in linea con la sua legislazione nazionale.</p> |         |

## Dichiarazione della Polonia

- Il governo della Polonia sostiene fermamente le priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2018 nella misura in cui sono coerenti con il diritto nazionale polacco e i trattati internazionali vincolanti per la Polonia. In particolare elogliamo il Consiglio per il forte e rinnovato impegno a favore della protezione dei diritti dei minori, anche nel contesto dei conflitti armati, dei minori che vivono in povertà e dell'eliminazione di tutte le forme di violenza. Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, affermiamo inoltre che ogni fanciullo necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita, e che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita (Convenzione sui diritti del fanciullo, articolo 6, paragrafo 1).
- La Polonia richiama l'attenzione dell'UE sulla necessità di rispettare i diritti umani di tutti gli esseri umani. I cristiani costituiscono uno dei gruppi maggiormente vulnerabili, soprattutto nel Vicino ed Estremo Oriente e in Africa. L'UE dovrebbe sostenere azioni che difendono i cristiani vittime di violazioni dei diritti umani, in particolare nelle zone colpite da conflitti armati o in altre situazioni.
- La Polonia sostiene fermamente tutti gli impegni dell'UE nella lotta contro il terrorismo in tutte le sue forme nonché tutti gli sforzi volti a raggiungere la parità tra ragazze e ragazzi, tra donne e uomini, nonché la promozione dell'emancipazione femminile e dei diritti delle donne, conformemente alla piattaforma d'azione di Pechino e al programma d'azione dell'ICPD.
- La Polonia sostiene l'attuazione dei risultati delle conferenze di revisione dell'ICPD e di Pechino che sono stati negoziati da tutti gli Stati membri dell'ONU e adottati dall'Assemblea generale dell'ONU, affermando nel contempo il diritto sovrano della Polonia di non essere soggetta a documenti finali regionali o di altro tipo delle conferenze di revisione dell'ICPD o di Pechino che la Polonia non ha avuto modo di negoziare o approvare.
- La Polonia continua a impegnarsi per far progredire la salute di base e materna delle donne e delle ragazze, coerentemente con il proprio diritto nazionale, rilevando che ai sensi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 25, paragrafo 2) la maternità ha diritto a speciali cure ed assistenza. La Polonia ritiene che i programmi di educazione sessuale che compromettono la salute e l'innocenza dei minori e il termine "salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti" debbano essere applicati conformemente al diritto polacco. Inoltre, la Polonia promuoverà la maternità, la paternità e la genitorialità quali valori essenziali e naturali.
- La Polonia sostiene i diritti umani nell'istruzione e le iniziative in materia, nella misura in cui promuovono diritti umani universalmente convenuti che sono coerenti con il diritto polacco e i trattati internazionali vincolanti per la Polonia, ribadendo i diritti di priorità di cui godono i genitori nel guidare l'istruzione dei loro figli, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
- Infine, la Polonia elogia e sostiene il Consiglio nel condannare la violenza, il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, e sostiene vivamente l'impegno del Consiglio di tutelare e promuovere il diritto fondamentale alla libertà di religione o di credo.

Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica di Moldova

6280/18

**3599<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi a Bruxelles il 27 febbraio 2018**

| ATTI LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                         |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOCUMENTO | REGOLA DI VOTO          | VOTAZIONI                                                 |
| <i>Fondo di garanzia della BEI</i><br>Regolamento (UE) 2018/409 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne<br>GU L 76 del 19.3.2018, pagg. 1-2                                                                                                                                                                                                                               | 66/17     | Maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli                         |
| <i>Mandato per i prestiti esterni della BEI</i><br>Decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione<br>GU L 76 del 19.3.2018, pagg. 30-43                                                                                            | 65/17     | Maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli                         |
| <i>Regolamento sui blocchi geografici</i><br>Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)<br>GU L 60I del 2.3.2018, p. 1-15 | 64/17     | Maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli tranne:<br>astenuti: AT |

### **Dichiarazione della Commissione**

La Commissione prende atto del testo dell'articolo 9 concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Fatto salvo il suo diritto di iniziativa sancito dal trattato, la Commissione indica, nel presente contesto, che, a norma dell'articolo 9, nella prima valutazione del regolamento in questione, da effettuare entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, valuterà attentamente l'attuazione del regolamento e il suo contributo all'efficace funzionamento del mercato interno. A tal fine, terrà conto delle crescenti aspettative dei consumatori, in particolare di coloro che non hanno accesso ai servizi protetti dal diritto d'autore.

Nell'ambito della valutazione, la Commissione eseguirà anche un'analisi sostanziale della fattibilità e dei potenziali costi e benefici derivanti da eventuali modifiche all'ambito di applicazione del regolamento, in particolare la possibilità di sopprimere dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'esclusione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti e nel permetterne l'uso, a condizione che il professionista abbia i necessari diritti per i territori interessati, tenendo debitamente conto delle probabili conseguenze che un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento avrebbe sui consumatori, sulle imprese e sui settori interessati, in tutta l'Unione europea. La Commissione analizzerà attentamente anche se in altri settori, compresi quelli non trattati dalla direttiva 2006/123/CE che non rientrano neanche nell'ambito di applicazione del regolamento a norma del suo articolo 1, paragrafo 3, come i servizi nel settore dei trasporti e i servizi audiovisivi, debbano essere eliminate eventuali restrizioni ingiustificate rimanenti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento.

Qualora la valutazione giunga alla conclusione che l'ambito di applicazione del regolamento debba essere modificato, la Commissione la correderà conseguentemente di una proposta legislativa.

### **Dichiarazione del Lussemburgo**

Per creare un mercato unico digitale pienamente funzionante occorre eliminare l'attuale frammentazione giuridica. In caso contrario le imprese, in particolare le PMI e le microimprese, non venderanno in tutto il mercato unico per via dell'incertezza giuridica e dei costi di conformità sproporzionati. I consumatori non avranno pertanto accesso ai beni e servizi che desiderano acquistare.

Il Lussemburgo resta scettico quanto al valore aggiunto del regolamento, che non fornisce certezza del diritto e conferma, invece di eliminare, gli ostacoli esistenti. Esso obbliga gli operatori a vendere ovunque nell'UE senza prevedere miglioramenti né precisazioni per quanto riguarda la determinazione del diritto applicabile e l'organo giurisdizionale competente. Le imprese non potranno più proteggersi dai rischi giuridici ed economici limitando le loro vendite al rispettivo mercato nazionale o a un numero ristretto di mercati, come possono fare oggi.

Il Lussemburgo apprezza tuttavia gli sforzi della presidenza estone di fornire maggiore chiarezza, in particolare mediante nuove disposizioni nella clausola di revisione del regolamento. Due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento la Commissione dovrà valutare i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese quando vendono oltre frontiera, che sono causati dalla frammentazione giuridica, anche per quanto concerne le norme vigenti in materia di diritto applicabile.

La clausola di revisione invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione modalità per agevolare l'accesso dei consumatori ai servizi elettronici tutelati dal diritto d'autore – i "blocchi geografici" dei quali rappresentano oggi una sfida di grande rilievo per i consumatori.

Il Lussemburgo può quindi sostenere il testo di compromesso che deriva dai triloghi con il Parlamento europeo. Il Lussemburgo auspica che la revisione del regolamento fornisca quanto prima risultati ambiziosi e concreti.

### **Dichiarazione della Germania**

Il governo federale tedesco ritiene che qualunque valutazione del campo di applicazione dovrebbe essere sempre accompagnata da una valutazione d'impatto globale, tanto più che, nella sua dichiarazione, la Commissione europea conviene di procedere a una valutazione nel settore dei servizi audiovisivi. Chiediamo che la seguente dichiarazione sia iscritta nel presente processo verbale in relazione all'articolo 9, "Clausola di revisione":

'Qualunque valutazione del campo di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 9 deve essere preceduta da un'approfondita valutazione d'impatto della Commissione europea'.

### Dichiarazione della Francia

Le autorità francesi aderiscono alla dichiarazione delle autorità tedesche sul regolamento recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE.

In effetti, per le autorità francesi è indispensabile che qualsiasi proposta di modifica del campo di applicazione del regolamento sia sostenuta da un'approfondita valutazione d'impatto preliminare.

#### *Direttiva sulla revisione dell'ETS*

Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE)  
GU L 76 del 19.3.2018, pagg. 3-27

63/17

Maggioranza qualificata

Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: HR, HU, PL

### Dichiarazioni della Commissione

#### Fattore di riduzione lineare

L'ETS UE è lo strumento chiave dell'UE per conseguire l'obiettivo climatico dell'UE di limitare l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali così come concordato nel quadro dell'accordo di Parigi. In linea con tale obiettivo e il quadro strategico 2030 per il clima e l'energia, la revisione del sistema ETS UE e l'aumento del fattore di riduzione lineare dall'1,74% al 2,2% sono i primi passi per realizzare l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra al suo interno di almeno il 40% entro il 2030. La Commissione riconosce che sono necessari ulteriori sforzi e maggiore ambizione per raggiungere l'obiettivo dell'UE per il 2050 in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in linea con il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, e la sua valutazione d'impatto che accompagna il quadro 2030 per il clima e l'energia indica che per non superare il limite massimo corrispondente a questo livello sarebbe necessario un ulteriore aumento del fattore di riduzione lineare fino al 2050. Nell'ambito di ogni futura revisione della presente direttiva, la Commissione si impegna a valutare un aumento del fattore di riduzione lineare alla luce degli sviluppi internazionali che richiedano un maggiore rigore delle misure e politiche dell'Unione.

### **Emissioni marittime**

La Commissione prende atto della proposta del Parlamento europeo. Nell'aprile 2018 l'IMO dovrebbe decidere la strategia iniziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per le navi. La Commissione intende valutarla tempestivamente e riferire debitamente in merito ai risultati, in particolare per quanto concerne gli obiettivi di riduzione delle emissioni e l'elenco delle misure candidate a conseguirli, incluso il calendario previsto per l'adozione di tali misure. Valuterà in tale contesto quali sono i prossimi provvedimenti idonei a garantire un contributo equo del settore, compresa la soluzione proposta dal Parlamento. Nel contesto delle nuove misure legislative per le emissioni di gas a effetto serra nel settore marittimo, la Commissione prenderà debitamente in considerazione gli emendamenti a tale proposito adottati dal Parlamento europeo.

### **Un'equa transizione nelle regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio**

La Commissione ribadisce il suo impegno a sviluppare un'apposita iniziativa volta a prestare un sostegno su misura per un'equa transizione nelle regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio negli Stati membri interessati.

A tal fine, lavorerà in partenariato con le parti interessate di tali regioni al fine di fornire orientamenti, in particolare per l'accesso e l'uso dei pertinenti fondi e programmi, e di incoraggiare lo scambio di buone pratiche, comprese le discussioni sulle tabelle di marcia industriali e le esigenze di riqualificazione.

### **Cattura e consumo di CO2**

La Commissione prende atto della proposta del Parlamento europeo di esentare le emissioni di cui siano stati verificati la cattura e l'utilizzo, garantendo un vincolo permanente, dagli obblighi di restituzione di cui al sistema ETS UE. Attualmente tali tecnologie non sono sufficientemente mature per una decisione sul loro futuro trattamento normativo. In considerazione delle potenzialità delle tecnologie relative alla cattura e al consumo di CO2, la Commissione si impegna a valutare il loro trattamento normativo nel corso del prossimo periodo di scambio, al fine di valutare se eventuali modifiche al trattamento normativo siano adeguate al momento di un'eventuale futura revisione della direttiva. A tale riguardo, la Commissione terrà in debita considerazione il potenziale di tali tecnologie per contribuire a sostanziali riduzioni delle emissioni senza compromettere l'integrità ambientale del sistema ETS UE.

### **Dichiarazione della Slovenia e del Portogallo**

La Slovenia e il Portogallo sostengono la riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE ("EU ETS") e riconoscono che l'accordo sulla normativa relativa alla fase 4 (2021–2030) rafforza considerevolmente il funzionamento del sistema.

Gli adeguamenti più importanti all'EU ETS, necessari per raggiungere l'obiettivo UE di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra almeno del 40% entro il 2030 convenuto nell'ambito del quadro 2030 per il clima e l'energia, sono l'aumento del fattore di riduzione lineare nonché adeguamenti alla riserva stabilizzatrice del mercato e alla ripartizione dell'assegnazione di quote gratuite. La Slovenia e il Portogallo si rallegrano inoltre dell'accordo in base a cui le disposizioni della nuova direttiva ETS saranno oggetto di un riesame periodico, comprese le norme sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e il fattore di riduzione lineare, come pure del fatto che la Commissione valuterà l'esigenza di politiche o misure aggiuntive nel contesto di ogni bilancio realizzato nel quadro dell'accordo di Parigi.

Nonostante tali elementi positivi della riforma dell'EU ETS, l'accordo raggiunto in sede di trilogia va oltre l'accordo sul quadro 2030 per il clima e l'energia in relazione a elementi connessi al Fondo per la modernizzazione (FM). La Slovenia e il Portogallo ritengono che l'aumento condizionale dell'FM oltre il 2% del limite totale, convenuto dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014, non sia giustificato come elemento di solidarietà in quanto l'FM va unicamente a vantaggio degli Stati membri con un PIL inferiore al 60% della media dell'UE. Dato che anche altri elementi dell'EU ETS vanno a vantaggio esclusivo degli stessi Stati membri, l'aumento condizionale convenuto perturba l'equilibrio dell'accordo del Consiglio europeo.

In considerazione del fatto che la soglia menzionata è arbitraria ed esclude altri Stati membri meno sviluppati come la Slovenia e il Portogallo il cui PIL pro capite si colloca notevolmente al di sotto della media dell'UE, che pure devono far fronte a sfide legate alla trasformazione del settore energetico, speriamo che tale aumento non sia introdotto, ma soprattutto che in futuro qualsiasi riforma dell'EU ETS ripristini l'equilibrio inizialmente convenuto per quanto riguarda i meccanismi di solidarietà inclusi nel sistema.

Nel compromesso finale, inoltre, l'aumento condizionale dell'FM era inteso anche a rispondere alle preoccupazioni del Parlamento europeo riguardo a una transizione equa verso economie a basse emissioni di carbonio. A questo proposito, desideriamo sottolineare che tale transizione sarà impegnativa per tutta l'UE. I futuri riesami della normativa dovrebbero pertanto affrontare la questione di una transizione equa in un ambito più ampio e non solo nel contesto degli Stati membri meno sviluppati dell'UE.

### **Dichiarazione della Croazia**

La Repubblica di Croazia appoggia gli scopi e gli obiettivi della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, in quanto ritiene che tale proposta sia fondamentale per la politica dell'UE in materia di clima e per l'efficace attuazione dell'accordo di Parigi.

La Repubblica di Croazia ritiene tuttavia che il testo vigente della direttiva 2003/87/CE e quello dell'attuale proposta che modifica la direttiva 2003/87/CE pongano la Croazia in una posizione di disparità relativamente alla quantità totale di quote che ciascuno Stato membro deve mettere all'asta, donde le modifiche richieste durante la fase dei negoziati.

La Repubblica di Croazia ritiene tuttora necessario modificare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, in quanto la disposizione vigente non comprende il calcolo della parte croata dei diritti di messa all'asta. Detta disposizione stabilisce le emissioni verificate che dovrebbero essere utilizzate dagli Stati membri che non hanno partecipato al sistema comunitario nel 2005. A tale riguardo la Repubblica di Croazia ha proposto di sopprimere l'espressione "nell'ambito del sistema comunitario" nell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE.

Ricordiamo che nel 2013 la Commissione europea ha elaborato il calcolo dei diritti di messa all'asta per la Repubblica di Croazia senza tenere conto di tutti i parametri convenuti durante i negoziati di adesione del paese all'Unione europea. La Commissione europea ha utilizzato la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra del sistema di scambio di quote di emissione per la Repubblica di Croazia da assegnare ai fini della quantità totale di emissioni dell'UE, e non le emissioni verificate del 2007, come convenuto durante i negoziati. Donde la necessità di rilevare che il quantitativo totale per la Repubblica di Croazia è inferiore e comporta diritti di messa all'asta inferiori per il nostro paese. Inoltre, tale quantitativo totale è inferiore per tutti gli altri Stati membri, ma i loro diritti di messa all'asta sono stati calcolati per ciascuno di essi utilizzando le emissioni verificate del 2005 o 2007 oppure la media del periodo 2005-2007 ove più favorevole ai medesimi.

La summenzionata modifica è stata pertanto proposta al fine di evitare eventuali interpretazioni divergenti nell'applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE in relazione alla Repubblica di Croazia e, di conseguenza, garantire l'applicazione coerente e omogenea dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva in tutti gli Stati membri, compresa la Repubblica di Croazia. Poiché tale modifica non è stata inclusa nel testo di compromesso finale, la Repubblica di Croazia si asterrà all'atto dell'adozione di tale proposta legislativa.

| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| <i>Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2017/007 SE/Ericsson)</i><br>Decisione (UE) 2018/514 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Svezia - EGF/2017/007 SE/Ericsson<br>GU L 84 del 28.3.2018, pagg. 18-19                                                                                                                                                                                                  | 5784/18                   |
| <i>Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)</i><br>Decisione (UE) 2018/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel<br>GU L 84 del 28.3.2018, pagg. 20-21                                                                                                                                                                                    | 5783/18                   |
| <i>Accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti - Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE in merito all'adozione degli orientamenti comuni del comitato misto UE-Azerbaijan</i><br>Decisione (UE) 2018/311 del Consiglio, del 27 febbraio 2018, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo<br>GU L 60 del 2.3.2018, pagg. 23-38 | 5659/18                   |
| <i>Decisione relativa alla posizione dell'Unione nel comitato di revisione dell'OTIF (Berna, 27 febbraio - 1° marzo 2018)</i><br>Decisione (UE) 2018/319 del Consiglio, del 27 febbraio 2018, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 26ª sessione del comitato di revisione dell'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda talune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia e della sua appendice<br>GU L 62 del 5.3.2018, pagg. 10-17                  | 6046/18                   |